

Com Roma 13/12/2012
Protocollo P 25041/2012

[Signature]
l.ci



N. 32 / 2012 Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. 2724	14 DIC. 2012	
UOR	CC	RUO
Funzione 1	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	
ORGANIZZ. AREA		

Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Ai sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 13/PO/2012 - Prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate in attuazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 155/2012.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 dicembre 2012, ha adottato la seguente delibera:

"§ I. I pregressi interventi del Consiglio in materia di geografia giudiziaria.

La problematica concernente la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari è da tempo all'attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Con i pareri del 1991, del 1998, del 1999 e, da ultimo, del 2012, con le delibere del 1994 e del 2010, con la relazione al Parlamento sullo stato della giustizia del 1996, il Consiglio ha sempre auspicato un intervento legislativo organico e complessivo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che consentisse, mediante la soppressione o l'accorpamento dei Tribunali di piccole dimensioni ed una conseguente revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, un recupero di risorse ed un utilizzo maggiormente flessibile delle stesse.

In particolare, con il parere espresso in data 26 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo recante la "nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero", in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2012, il Consiglio Superiore plaudiva al progetto di riforma delle circoscrizioni

V° in Sassari, addì 14 DIC. 2012
L'AVVOCATO GENERALE

<i>Com</i>	Roma	13/12/2012
	Protocollo	P 25041/2012

giudiziarie in procinto di essere varata, sia pure rappresentando come si fossero evidenziate alcune criticità ed una qualche timidezza nell'individuazione degli uffici da sopprimere ed auspicando interventi di parziale modifica in sede di approvazione.

§ II. – I decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012.

Il Governo ha provveduto con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, in attuazione della legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012), a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, prevedendo la soppressione di ben 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali (anziché 37 come era nell'originario schema di decreto legislativo) e la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, nonché prevedendo una modifica dimensionale dei circondari di alcuni Tribunali e di alcune Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma.

In particolare, il novero degli interventi si è appuntato:

- a) sulla riduzione degli uffici ordinari;
- b) sulla rideterminazione delle piante organiche degli uffici;
- c) sulla redistribuzione del personale amministrativo e magistratuale e sulla sorte dei dirigenti degli uffici soppressi;
- d) sull'edilizia giudiziaria connessa alle modifiche di cui sopra.

Il complesso degli interventi è previsto secondo una precisa scansione temporale e ciascuno dei passaggi determina rilevanti problemi organizzativi.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 155 del 2012 dispone innanzitutto che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 12 settembre 2012.

Detto articolo prevede, inoltre, che acquistino efficacia soltanto decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 11 comma 2):

- la soppressione degli uffici e delle sezioni distaccate (comma 1);
- la tabella A, la nascita del Tribunale di Napoli Nord e l'abrogazione degli artt. da 48 *bis* a 48 *sexies* (commi 2 e 3);
- i mutamenti concernenti i magistrati ed il personale amministrativo negli uffici soppressi e del personale di polizia giudiziaria (comma 5).

L'art. 5, comma 4, prevede invece il termine del 31 dicembre 2012 per l'adozione del decreto ministeriale di determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari.

§ III – La riforma e le sue ricadute sull'organizzazione degli uffici nella fase transitoria.

Il Consiglio Superiore si è immediatamente occupato delle ricadute organizzative di tale complessa modifica dell'architettura giudiziaria, affrontando la problematica anche con il Ministero in sede di Comitato paritetico (istituito con delibera del 18 maggio 2011).

La Settima Commissione ha poi richiesto ed ottenuto un parere sull'argomento all'Ufficio studi e documentazione.

Analogamente la Struttura Tecnica per l'Organizzazione (STO) ha provveduto ad elaborare un parere sulle problematiche organizzative connesse alla fase transitoria della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Tenuto conto delle relazioni acquisite e delle risultanze dei lavori del citato Comitato Paritetico CSM - Ministero, il Consiglio ritiene **necessario definire le linee generali di un primo intervento**, che abbia lo scopo di affrontare i problemi che sono emersi finora, lasciando ad un successivo, più sistematico, approfondimento la definizione dei criteri organizzativi da attuare successivamente all'adozione da parte del Ministero della Giustizia del decreto sulla modifica delle piante organiche.

Va qui esaminata esclusivamente la questione relativa alla sorte delle sezioni distaccate di Tribunale ed alla necessità di predisporre gli strumenti necessari affinché la disposta soppressione non si traduca in una fonte di inefficienza per gli uffici.

In particolare, la presente **delibera si concentra sulla sola problematica delle sezioni distaccate accorpate nel Tribunale di appartenenza originaria.**

III.a. – Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore della riforma si determineranno **altre situazioni:**

- scorporo di una intera sezione distaccata dall'ufficio originario ed accorpamento nella sua globalità ad altro ufficio (come è il caso della sezione distaccata di Aversa, soppressa, il cui relativo territorio transiterà dal circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a quello dell'istituto Tribunale di Napoli Nord; o della sezione distaccata di Portogruaro, soppressa e il cui relativo territorio transiterà dal Tribunale di Venezia al Tribunale di Pordenone, così determinando, tra l'altro, una non più perfetta coincidenza tra territorio della Regione e dimensioni del distretto);
- ridefinizione, comune per comune, del territorio di due Tribunali (ad es. la sezione distaccata di Este è stata soppressa: il territorio di cinque comuni è rimasto nel circondario del Tribunale di Padova; il territorio dei restanti 32 comuni è invece stato ricompreso nel circondario del Tribunale di Rovigo);
- soppressione di un Tribunale il cui territorio viene integralmente accorpato da altro ufficio giudiziario di primo grado (ad es. il Tribunale di Camerino il cui intero circondario confluirà nel Tribunale di Ancona).

Rispetto a queste situazioni non è possibile allo stato definire immediati interventi organizzativi di coordinamento tra uffici accorpanti ed uffici accorpati, che anticipino le soluzioni da attuare dopo la data di efficacia della riforma, sia per la sopravvivenza fino al 13 settembre 2013 degli uffici giudiziari nella loro attuale dimensione territoriale sia per la necessità di tener conto delle nuove piante organiche.

I dirigenti degli uffici coinvolti possono, tuttavia, fin da ora, anche utilizzando i programmi di gestione ex art. 37 legge 111/2012 ed i dati statistici forniti dalla DGSTAT e da questo Consiglio, intraprendere una attività di coordinamento e collaborazione, allo scopo di scegliere concordemente, sia negli uffici accorpanti che in quelli accorpati, le soluzioni organizzative più adatte a limitare i problemi conseguenti all'accorpamento.

Così come si è già segnalato nella delibera consiliare del 24 ottobre 2012, sul tema "*Programmi di gestione ex art. 37 L. 111/2011. Quesiti in ordine alla redazione degli stessi da parte dei Tribunali sopprimendi ed incorporandi così come previsto dal D.Lvo n. 155/2012*", i dirigenti degli uffici destinati alla soppressione devono fornire nei programmi una rappresentazione dettagliata della situazione esistente per consentire ai dirigenti degli uffici accorpanti di avere un quadro approfondito e realistico della quantità e qualità dei procedimenti che saranno trasferiti e delle caratteristiche del contenzioso e degli affari trattati e, insieme, dovranno operare scelte in ordine alla priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti che privilegino la definizione dei processi più risalenti ed evitino, nei limiti del possibile, la trattazione dei giudizi che sono destinati ad essere trasferiti agli uffici accorpanti.

Sotto questo profilo le soluzioni che saranno prospettate, per l'ipotesi di soppressione delle sezioni distaccate, possono essere utili anche per le altre situazioni.

Resta, in ogni caso, l'opportunità che venga tempestivamente avviato un coordinamento tra i dirigenti degli uffici.

Un successivo intervento consiliare, più prossimo al settembre del 2013, e comunque successivo alle modifiche delle piante organiche, darà indicazioni più precise per tutte quelle situazioni nelle quali sia previsto il coinvolgimento dei dirigenti di più uffici giudiziari.

III.b. - Con riferimento, pertanto, alle sole **questioni dei rapporti fra sezione distaccata sopprimenda e sede centrale di Tribunale**, le problematiche che si sono evidenziate, scaturiscono dall'interpretazione della normativa transitoria.

L'art. 9 del D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012 così recita:

"1. le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2,

sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.

2. fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione de lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati".

La norma, che fa riferimento agli "uffici giudiziari" destinati alla soppressione (e per questo sembrerebbe destinata a disciplinare solo i Tribunali destinati alla soppressione e non le sezioni distaccate, che sono solo una articolazione dell'ufficio giudiziario – si veda la differenza prevista nell'art. 5 dello stesso decreto), non è chiara e indubbiamente assume una rilevanza processuale, regolando questioni di litispendenza, continenza, connessione e competenza.

Al riguardo, la relazione illustrativa redatta dal Governo non offre significativi spunti, in quanto si limita a chiarire, peraltro in armonia con il dettato legislativo, che le udienze fissate nel periodo, inizialmente determinato in diciotto mesi e poi ridotto a dodici mesi, tra la data di entrata in vigore e quella di efficacia, debbano continuare a tenersi presso i medesimi Tribunali o sezioni distaccate di Tribunale.

Tale relazione, ulteriormente, chiarisce che le udienze che, invece, cadono in una data successiva alla scadenza del periodo di diciotto mesi di cui all'art. 10, co. 2 (recte dodici di cui all'art. 11 co. 2), sono tenute dinanzi all'ufficio che ha accorpato quelli soppressi (cfr. pg. 22 della relazione illustrativa).

Una **prima lettura della normativa in esame** è quella secondo cui, sino alla piena efficacia – ossia fino al 13 settembre 2013 – delle disposizioni relative alla soppressione, alla determinazione delle piante organiche, al passaggio del personale giudiziario ed amministrativo (e della polizia giudiziaria), le udienze sono tenute presso gli uffici originari e che solo "*dopo questa data le udienze sono tenute presso i nuovi uffici*" (indicazione forse da non intendersi confinata agli affari da trattare in udienza).

Una tesi sostenibile è, quindi, quella secondo cui prima della data del 13 settembre 2013 l'attività giudiziaria prosegue secondo le direttive e le regole esistenti anteriormente alla modifica delle circoscrizioni; successivamente essa invece viene tenuta innanzi all'ufficio accorpante.

Tale conclusione parrebbe avvalorata dal disposto di cui al secondo comma dell'art. 9, per il quale fino alla data del 12 settembre 2013 "*il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione*"; ciò da cui conseguirebbe che, solo successivamente a tale data, il processo deve intendersi incardinato presso l'ufficio accorpante.

Analogamente è sostenibile che le disposizioni ordinamentali di cui agli articoli da 48 bis a 48 sexies O.D., che espressamente si mantengono in vigore sino al 13 settembre 2013, comprovino che sino a quella data le sezioni distaccate permangono in vita nella loro piena efficacia.

Una diversa lettura della disposizione fa leva proprio sulla considerazione che le sezioni distaccate non costituiscono *uffici giudiziari* ma integrano mere articolazioni della sede principale non solo a norma del r.d. n. 12 del 1941 ma anche in considerazione del contenuto dell'articolo 5, comma 1 del decreto D.Lgs. n. 155 del 7 settembre 2012; questa disposizione esclude chiaramente che le sezioni distaccate possano definirsi "*uffici giudiziari*" e, in considerazione della non autonomia delle stesse, prevede che i magistrati che esercitano le funzioni presso di esse "*si intendono assegnati alla sede principale*".

Questa seconda lettura sembra conforme alla *ratio* della disposizione transitoria, quale si evince dal contenuto della relazione ministeriale accompagnatoria, che precisa come il differimento di efficacia della normativa che disciplina la soppressione degli uffici giudiziari è volto "*a consentire*

Csm	Roma	13/12/2012
	Protocollo	P 25041/2012

un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i Tribunali e le sezioni distaccate soppressi".

In coerenza con questa interpretazione delle finalità della disposizione occorre che presso le sedi distaccate vengano in ogni caso assicurate **modalità organizzative idonee ad una programmazione nella gestione dei ruoli nella fase di transizione.**

L'accorpamento delle sezioni distaccate alla sede centrale richiede una serie di operazioni:

- identificazione delle controversie pendenti presso la sezione distaccata, ripartite per materia;
- individuazione del settore o della sezione a cui assegnare gli affari giudiziari della sezione distaccata (operando le necessarie variazioni tabellari in ordine alla composizione ed alla competenza delle sezioni);
- individuazione del numero dei magistrati da adibire alla trattazione degli affari a seguito dell'incremento derivante dalla soppressione delle sezioni con i provvedimenti tabellari conseguenti, previa tempestiva indizione dei concorsi interni (questa operazione potrà essere definita compiutamente solo dopo la definizione da parte del Ministero delle piante organiche);
- unificazione del sistema informatico sede centrale/sezione distaccata o, comunque, individuazione delle modalità giornaliere di scarico di cancelleria dalla sezione distaccata alla sede centrale (in sede di Comitato Paritetico CSM - Ministero questo problema è stato individuato come una delle priorità da affrontare nell'accentramento).

Per le cause ed i processi non definibili anteriormente al 13 settembre 2013 deve essere, poi, realizzato un calendario di udienze alle quali i giudizi dovranno essere rinviati in prosecuzione.

Stante il rilevante carico di affari, anche e soprattutto in relazione alle risorse disponibili, di numerose sezioni distaccate di Tribunale, appare significativo che il dirigente dell'ufficio metta in campo tutti gli strumenti necessari per consentire un impatto gradato della riforma.

In quest'ottica appare auspicabile il più **ampio utilizzo dello strumento previsto dall'art. 48 quinquies, comma 2, R.D. n. 12 del 1941**, la cui abrogazione – come detto – risulta differita ex art. 11, co. 2., del D.Lgs. 155/2012 al 13 settembre 2013 e che, pertanto, è tuttora in vigore.

La norma, che prevede la possibilità di attrarre presso la sede centrale singoli procedimenti o gruppi omogenei di procedimenti incardinati presso la sezione distaccata, prevede quanto segue:

"48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti."

Tale norma, del resto, è già oggetto di una specifica disciplina consiliare nel paragrafo 38 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti dell'ultimo triennio, il cui terzo comma, in particolare, dispone:

"Le proposte tabellari devono indicare, altresì, i criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-quinquies, II comma, O.G. relativamente a gruppi omogenei di procedimenti. Il provvedimento deve essere adottato sentiti preventivamente il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare".

Nella prospettiva sopra adottata appare utile e legittimo che i Dirigenti degli uffici interessati utilizzino lo strumento indicato nel modo più ampio possibile, così da avviare l'accentramento delle competenze attribuite alle sezioni distaccate con modalità progressive.

Roma	13/12/2012
Protocollo	P 25041/2012

La possibilità di implementare l'utilizzo di detto strumento discende proprio dalla previsione normativa della cessazione delle attività di tutte le sezioni distaccate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della norma.

Il recente intervento legislativo introduce un nuovo elemento di sistema che influisce, sia pure indirettamente, anche sull'applicazione ed interpretazione delle disposizioni preesistenti.

Il legislatore, infatti, ha chiaramente affermato il proprio *favor* per l'accentramento delle attività giurisdizionali in un numero più ridotto di sedi, trattando l'intero contenzioso già gestito presso le sezioni distaccate come un corpo omogeneo, suscettibile di essere riversato unitariamente presso la sede centrale.

Ciò non può che portare a valutare in termini più favorevoli anche l'istituto regolato dall'art. 48 *quinquies* O.G., che - destinato a scomparire insieme alle sezioni distaccate - costituisce, di fatto, una disposizione orientata secondo criteri coerenti con la riforma.

I provvedimenti di attrazione dei gruppi omogenei di procedimenti presso la sede centrale possono dunque riguardare non più singole materie ma interi settori o, anche, gruppi di procedimenti identificati secondo un criterio temporale, ossia anche considerando la tempistica in cui gli stessi sono pervenuti o sono stati iscritti presso la sezione distaccata ovvero lo stato del procedimento o del processo, così da distinguere quelli che siano o non siano definibili presso la sezione distaccata entro il 12 settembre 2013.

Quindi, dopo una prima valutazione sull'eventuale dimensionamento della sezione e sulla conseguente utilizzazione dei magistrati attualmente destinati alle sezioni distaccate, si può disporre l'accentramento di tutti i procedimenti per i quali non sia prevedibile la definizione entro il termine di efficacia della riforma.

L'individuazione specifica degli ambiti e delle priorità nelle scelte deve essere rimessa, ovviamente, alla discrezionalità ed alla responsabilità del Dirigente dell'ufficio giudiziario, anche in ragione delle risorse a disposizione.

Nel caso in cui la soluzione di un accentramento di tutti i procedimenti non definibili entro settembre 2013 non risultasse possibile, sarebbero comunque concepibili accorpamenti per gruppi di materie.

A titolo meramente esemplificativo può ipotizzarsi che, in un'ottica di funzionalità dell'ufficio, un graduale accentramento abbia riguardo innanzitutto agli affari che non necessitino, in genere, di una attività di udienza (ad esempio, la volontaria giurisdizione, la materia del tutelare, i decreti ingiuntivi, ecc) e che, quindi, appaiono caratterizzati da una componente di gestione di stretta pertinenza della cancelleria, le cui attività, ove singolarmente considerate, potrebbero godere, a loro volta, di una spinta verso una adeguata e tempestiva riorganizzazione amministrativa.

Con riguardo agli altri ambiti, inoltre, una utile indicazione potrebbe essere individuata, per il settore penale, nel considerare i processi secondo un duplice binario:

1. processi già incardinati o fissati presso la sezione distaccata;
2. processi che debbono essere fissati presso la sezione distaccata per una (prima) udienza futura anteriore al 13 settembre 2013.

Rispetto a questi ultimi, potrebbe ipotizzarsi un provvedimento di attrazione presso la sede centrale (l'omogeneità verrebbe ancorata ad un dato formale in quanto investirebbe i processi non ancora fissati) che presuppone, in ogni caso, il coinvolgimento dell'ufficio di Procura e del Giudice per l'Udienza Preliminare (per i processi monocratici che vengono dall'udienza preliminare), nonché la determinazione di udienze presso la sede centrale (eventualmente riservate, in questa fase, agli affari della sezione distaccata), con successivo svolgimento del processo anche per date anteriori all'acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155.

Tale soluzione consentirebbe, inoltre, di assicurare una più concentrata trattazione dei giudizi rimasti presso la sezione distaccata, così da limitare il numero di processi relitti alla data del 13 settembre 2013.

Per quanto riguarda il contenzioso civile, caratterizzato dall'impulso di parte e con udienze che, nella sezione distaccata, spesso hanno ad oggetto cause che riguardano materie diverse e si trovano

Com	Roma	13/12/2012
	Protocollo	P 25041/2012

in fasi diverse del giudizio, questa modalità di anticipazione appare meno agevole da adottare e, tuttavia, può prospettarsi la possibilità di fissare direttamente dinanzi alla sede centrale tutte le cause iscritte a ruolo a partire da una data prefissata (es. 1 gennaio 2013) e di trattare dinanzi alle sezioni distaccate le cause già fissate prevedendo, per tutte le cause che si trovano in una fase processuale non avanzata (es. prima della chiusura dell'istruttoria) che devono essere rinviate per la precisazione delle conclusioni ad una data successiva al 13 settembre 2013, che all'esito dell'udienza vengano trasferite alla sede centrale in udienze predeterminate, con un provvedimento di rinvio adottato in udienza, in esecuzione di un provvedimento generale del Dirigente dell'ufficio. Si può, poi, agevolmente disporre la trattazione in sede centrale di tutti i procedimenti cautelari *ante causam* oppure di quelli in materia di esecuzione mobiliare, così come peraltro alcuni Tribunali stanno già facendo.

Nell'alveo dello schema sopra considerato si può, quindi individuare una soluzione organizzativa per la quale:

1) siano fissate direttamente dinanzi alla sede centrale tutte le cause iscritte a ruolo a partire da una data prefissata (ad esempio a partire dall'1 gennaio 2013), in questo ambito apparendo prefigurabile anche un piano di definizione dei procedimenti più risalenti;

2) per le cause pendenti a tale data:

- a. si può mantenere la trattazione presso la sezione distaccata per le cause destinate ad essere prevedibilmente definite entro il 13 settembre 2013 (come quelle già fissate - o che potranno essere rinviate - per l'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione prima di tale data);
- b. per tutte le cause che si trovano in una fase processuale non avanzata (es. prima della chiusura dell'istruttoria) che devono essere rinviate per la precisazione delle conclusioni ad una data successiva al 13 settembre 2013, si può provvedere alla trattazione presso la sezione distaccata nell'udienza già fissata e, all'esito, si può procedere alla loro rimessione dalla sezione distaccata alla sede centrale, con provvedimenti di rinvio adottati in udienza, in esecuzione di un provvedimento generale del dirigente dell'ufficio. In questi casi, al fine di evitare successive dilazioni, il rinvio deve essere disposto ad udienze che si svolgano nella sede centrale e che saranno preventivamente individuate; rispetto a queste cause, va individuata, per gli uffici divisi in sezione, la sezione di destinazione ed il giudice assegnatario; tale profilo postula una gestione unitaria anche sul piano amministrativo onde evitare errate sovrapposizioni di cause.

Questo modello appare compatibile, con le variazioni collegate alla diversità di materia, anche con riguardo al settore penale ove non possa essere disposto un accentramento anticipato.

Conclusivamente va raccomandato il ricorso ampio alla procedura di cui all'art. 48 *quinquies* O.G. per favorire l'attuazione della riforma, il che non impedisce di porre già in questa sede in via problematica alcuni possibili punti di criticità che possono incontrarsi in sede di sua concreta applicazione.

Innanzitutto, non possono non ravvedersi alcune oggettive difficoltà di applicazione della citata disposizione per tutte quelle sezioni distaccate che accedono a quei tribunali soppressi (ad es. Sala Consilina), il cui circondario è acquisito da altro ufficio (nella specie, il Tribunale di Lagonegro, che ha sede, peraltro, in altra Provincia e Regione).

In tal caso, non sembra rispondere a rigorosi criteri di razionalità ed efficienza organizzativa procedere ad accentrare i procedimenti iscritti o pervenuti dopo il 13 settembre 2012 presso una sede centrale del Tribunale anch'essa destinata a non essere più in funzione dopo il 13 settembre 2013.

III. c. - Non appare condivisibile **una seconda opzione interpretativa**, adottata da alcuni uffici giudiziari in alcuni provvedimenti, secondo la quale la norma transitoria di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui prevede che "*le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici giudiziari destinati alla soppressione ... sono tenute presso i medesimi uffici*", si riferirebbe

Com	Roma	13/12/2012
	Protocollo	P 25041/2012

esclusivamente alle udienze già fissate dinanzi ad uno degli uffici giudiziari soppressi, prima dell'entrata in vigore del decreto, che dovranno continuare a tenersi dinanzi al medesimo.

Tale assunto sarebbe suffragato da quanto previsto espressamente dal D.Lvo n. 156 del 2012 per i giudici di pace, laddove si precisa, all'art. 5, commi 2 e 3, che *"le nuove udienze del periodo successivo al 12 settembre 2012 devono essere fissate di fronte all'ufficio del giudice di pace cui è attribuita la competenza per effetto dell'avvenuta soppressione"*; nonché dalla circostanza che non sussisterebbero *"argomenti per giustificare un diverso trattamento normativo, laddove è al contrario evidente, nei due decreti, il parallelismo di disciplina e l'identità dei fini di fronte a una problematica comune (la soppressione di taluni uffici ed il passaggio di competenze ad altri uffici accorpanti)"*.

La conseguenza di tale interpretazione è quella di non ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 48 *quinquies* O.G. e, pertanto, di non dover richiedere i preventivi pareri del consiglio giudiziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nei provvedimenti adottati i Dirigenti hanno disposto che i procedimenti incardinati successivamente al 13 settembre 2012 vengano iscritti a ruolo direttamente presso la sede centrale.

I sostenitori di tale opzione interpretativa ritengono il termine di entrata in vigore come qualcosa di diverso dal termine di mera efficacia della legge, di modo che potrebbe ragionevolmente opinarsi che le sezioni distaccate già non esistano più, con tutte le conseguenze in punto di competenza e di persistente configurabilità dei magistrati coordinatori e quant'altro.

Tale lettura, però, non è idonea a superare il chiaro dato legislativo posto dall'art. 11 del D.Lgs 155/12, che –come si è già rilevato– distingue fra data di entrata in vigore e data di acquisto di efficacia.

Con ogni evidenza, la prima data è servente rispetto alla seconda, la quale va computata, tenendo conto come *dies a quo* del decorso dei dodici mesi, della data di entrata in vigore della normativa delegata.

Il legislatore non ha inteso sopprimere, sin dal 13 settembre 2012, le sezioni distaccate, che, quali articolazioni interne di un unico ufficio giudiziario, per ulteriori dodici mesi da tale ultima data, devono ritenersi pienamente operative.

Né tale assunto può essere revocato in dubbio argomentando su quanto espressamente statuito dall'art. 5 D.Lgs. 156/2012, con riferimento alla revisione delle circoscrizioni degli Uffici dei giudici di pace, e su quanto si legge nella relazione di accompagnamento a tale testo normativo, che espressamente fanno riferimento alle udienze precedentemente fissate.

Non occorre, difatti, spendere molte parole per argomentare che proprio il silenzio serbato sul punto dal coevo D.Lgs. 155/12 sia quanto mai significativo dell'intenzione del legislatore di considerare ancora pienamente operative le sezioni distaccate di Tribunale.

In effetti l'interpretazione cui accedono i citati provvedimenti è in contrasto con la lettera della normativa di cui al D.lgs n. 155/2012 e mutua solo sostegno dal tenore di una norma prevista nel decreto legislativo n. 156/2012, che riguarda *"uffici giudiziari"* soppressi quali appunto vanno considerati gli Uffici dei Giudici di Pace *"cui è attribuita la competenza per effetto dell'avvenuta soppressione"*.

Non può obliterarsi che i due testi legislativi normano situazioni solo apparentemente analoghe, in quanto le sezioni distaccate, a differenza degli Uffici dei giudici di pace soppressi, non costituiscono autonomi uffici giudiziari, ma –come già detto– solo mere articolazioni territoriali del Tribunale di riferimento.

Tale ricostruzione delle sezioni distaccate è assolutamente in linea con la consolidata giurisprudenza per cui le sezioni distaccate non sono altro che articolazioni interne di un unico ufficio giudiziario, di guisa che l'inosservanza delle relative disposizioni si risolve in null'altro che in una mera violazione dei criteri organizzativi del lavoro, cui deve porsi rimedio con provvedimenti di natura sostanzialmente amministrativa, senza che la stessa possa ritenersi integrativa di una violazione delle regole di riparto di competenza per territorio o di un vizio

Roma	13/12/2012
Protocollo	P 25041/2012

inerte la regolare costituzione del giudice (Cass. 8 novembre 2002 n. 15752; Cass. 16 giugno 2011 n. 13200) ⁽¹⁾.

Conclusivamente, può allora escludersi che il decreto legislativo n. 155/12 abbia soppresso già dal 13 settembre 2012 le sezioni distaccate di Tribunale.

Ne segue, ulteriormente, che ad oggi le sezioni distaccate di Tribunale restano ancora disciplinate nella sezione *I-bis* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (artt. 48 *bis*, 48 *ter*, 48 *quater*, 48 *quinquies*, 48 *sexies*), introdotta dall'art. 15 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione di giudice unico di Tribunale.

III.d. - Va comunque in questa sede rimarcata la **necessità che, onde consentire la piena attuazione della riforma, sin da questa prima fase si avviino con assoluta rapidità nei Tribunali tutte le procedure necessarie al fine di prevenire i problemi applicativi che potrebbero essere conseguenti all'effettiva soppressione delle sezioni distaccate.**

Ciò deve avvenire attraverso un'adeguata analisi dei carichi delle sezioni distaccate ed una valutazione dell'impatto degli stessi in sede centrale, previa suddivisione per settori, attraverso i necessari adeguamenti informatici ed una rivalutazione delle esigenze di dotazione amministrativa e magistratuale (pur tenuto conto di un certo tasso di imponderabilità dovuto alla modificazione delle piante organiche che potrebbe interessare numerosi uffici giudiziari).

Ciò deve, altresì, avvenire attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti di anticipazione consentiti dalla legge al fine di ottenere la trasmigrazione del maggior numero di cause possibile dalla sezione distaccata alla sede centrale, con conseguente immediato utilizzo nell'ufficio principale di tutte le risorse magistratali ed amministrative a disposizione, ovviamente nei limiti delle possibilità consentite.

Devono, comunque, essere valorizzate le competenze e le specializzazioni acquisite dai magistrati addetti alle sezioni distaccate.

Le soluzioni organizzative adottate devono essere realizzate, ove necessario, attraverso le ordinarie procedure di variazione tabellare.

Tali soluzioni e quelle successive che si renderanno necessarie per la definitiva riorganizzazione degli uffici dopo l'accorpamento potranno poi confluire nella proposte tabellari per il periodo 2014-2016.

E' opportuno che tutti i magistrati, a partire da coloro che ricoprono incarichi semidirettivi, siano costantemente informati e coinvolti nelle scelte organizzative attraverso riunioni periodiche dei magistrati degli uffici al fine di richiedere e stimolare contributi per l'ottimale riorganizzazione degli stessi.

Tanto premesso, il Consiglio

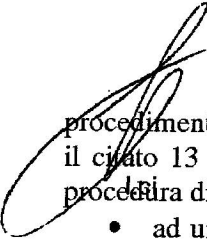
delibera

di invitare, altresì, tutti i dirigenti degli uffici coinvolti nella revisione delle circoscrizioni ad impostare una attività di coordinamento e collaborazione allo scopo di scegliere concordemente, sia negli uffici accorpanti che in quelli sopprimendi, le soluzioni organizzative più adatte a limitare i problemi conseguenti all'accorpamento;

di invitare i dirigenti di tutti i Tribunali nel cui circondario siano presenti sezioni distaccate accorpate all'ufficio di appartenenza originaria ad apprestare tutte le opportune soluzioni organizzative al fine di consentire la piena attuazione delle previsioni legislative di cui al D.Lgs. n. 155/2012 e, segnatamente, a far sì che il 13 settembre 2013 l'accentramento degli affari delle suddette sezioni distaccate sia pieno ed effettivo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti che consentano una parziale o totale anticipazione di detto accentramento, quantomeno dei

⁽¹⁾ In materia civile, l'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale, ove, secondo i criteri tabellari di ripartizione interna degli affari, la causa avrebbe dovuto essere trattata, comporta la configurazione di una mera irregolarità e non di una nullità, alla quale consegue solo la richiamata necessità del passaggio del procedimento dalla sezione dell'ufficio presso la quale è stato irregolarmente iscritto a quella designata per la sua trattazione (Cass. 3 ottobre 2005, n. 19299).

Com	Roma	13/12/2012
	Protocollo	P 25041/2012

 procedimenti penali e civili che sia prevedibile non si concludano presso la sezione distaccata entro il citato 13 settembre 2013; in particolare, i dirigenti possono procedere, previa attivazione della procedura di cui all'art. 48 *quinquies* O.G.:

- ad un graduale accentramento degli affari che non necessitino, in genere, di una attività di udienza;
- per il settore penale ad attrarre presso la sede centrale i processi per i quali non è stata ancora fissata la prima udienza;
- per il settore civile a fissare direttamente dinanzi alla sede centrale tutte le cause iscritte a ruolo a partire da una data prefissata ed a provvedere al trasferimento dalla sezione distaccata alla sede centrale di tutte le cause che non possano prevedibilmente essere definite entro il 13 settembre 2013, con semplici provvedimenti di rinvio adottati in udienza, in esecuzione di un provvedimento generale del dirigente dell'ufficio."

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

